

STATUTO

Denominazione, scopo, durata e sede della società

Articolo 1

E' costituita la società "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona società per azioni".

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 28 maggio 1995 della società, nella preesistente forma di cooperativa a responsabilità limitata, avente identica denominazione, costituita a seguito dell'atto di fusione, in data 13 aprile 1991, tra la Banca Popolare di Lanciano s.c.r.l. e la Banca Agricola Industriale di Sulmona s.c.r.l.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società fa parte del gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Lanciano, Viale Cappuccini n. 76, nei locali adibiti ad uffici della Direzione Generale.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di € 57.378.390,00 ed è rappresentato da n. 19.126.130 azioni ordinarie da nominali € 3,00 cadauna.

Nell'assemblea straordinaria del 6 luglio 2008 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per l'importo massimo di € 5.736.735,00 con l'emissione di massime n. 1.912.245 nuove azioni ordinarie da nominali € 3,00 cadauna, ad esclusivo servizio del "prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008/2013".

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e l'elezione di domicilio all'indirizzo risultante dal libro soci, per ogni rapporto con la società.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali e' attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la società.

Organi della società

Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, e' demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
- d) al Collegio Sindacale;
- e) alla Direzione Generale.

Assemblea dei soci

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria. Essa e' convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo, nell'Abruzzo o Molise, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatta richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale. Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega deve essere conferita in forma scritta e autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 18, comma secondo. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, come da successivo articolo 18. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

La cessione dell'azienda bancaria ed il trasferimento della Sede Sociale fuori del Comune di Lanciano devono essere deliberati, in ogni caso, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.

Nei casi di legge ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 18, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a tredici, anche non soci, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del numero. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'elezione degli Amministratori avviene con il sistema del voto di lista.

Possono presentare una propria lista di candidati, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3,5% del capitale sociale.

Ogni azionista e gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista. Le presentazioni effettuate in violazione di tale divieto non sono attribuite ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati devono essere indicati in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dallo statuto e devono essere elencati nella lista mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati, da inserirsi fra i primi sette indicati nella lista, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma secondo.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma secondo;

c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

L'elezione si svolge con le seguenti modalità.

L'Assemblea, determinato preliminarmente, con votazione a maggioranza relativa, il numero dei componenti il Consiglio, procede alla votazione delle liste ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto non può votare più di una sola lista e gli aventi diritto al voto appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono votare liste diverse. I voti espressi in violazione di tali divieti non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nel caso vengano presentate ed ammesse più liste:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati, tutti gli Amministratori da eleggere tranne quelli che dovessero risultare assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lettera b);

b) dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, che abbia conseguito tanti voti rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, vengono tratti nell'ordine progressivo in cui sono indicati:

(i) un Amministratore, ove i voti da essa conseguiti rappresentino meno del 10% del capitale sociale;

(ii) due Amministratori, ove i voti da essa conseguiti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Nel caso in cui sia presentata e/o ammessa una sola lista, da essa sono tratti tutti gli Amministratori da nominare.

Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma ottavo, lettere a), b) e c).

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'articolo 17, comma secondo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'art. 17, comma secondo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma ottavo, lettere a), b) e c).

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2399, comma 1, lettere b) e c), cod.civ.. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma quinto per la sostituzione di Amministratori che sono stati tratti, ai sensi dell'articolo 16, dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più

Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Per la sostituzione di Amministratori che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che sono stati nominati in assenza di liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma ottavo, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Agli Amministratori venuti a mancare che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 16, comma ottavo, lettera b).

Quando non sia possibile procedere, ai sensi del precedente comma quinto, alla sostituzione di Amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma ottavo, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma secondo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

Articolo 18

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Quando siano nominati più Vice Presidenti, deve essere designato il Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le relative funzioni sono demandate nell'ordine: agli altri Vice Presidenti, secondo l'anzianità di età; altrimenti, al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore Generale, da altro componente della Direzione Generale in caso di sua assenza, ovvero da un Consigliere designato dal Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio e' convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio Sindacale o da un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione e' fatta dal Presidente con avviso da inviare, tramite lettera, telegramma o telefax, al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

E' consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione, previa specificazione nell'avviso di convocazione, si tengano anche per teleconferenza o videoconferenza, purché: il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo per la verbalizzazione, sia resa possibile la partecipazione di ognuno, tutti i partecipanti possano essere identificati, sia consentito a ciascuno di seguire la trattazione degli argomenti e di intervenire in tempo reale nella discussione, nonché di trasmettere, ricevere o visionare documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 20

Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi o segrete.

Questa seconda forma deve essere sempre adottata quando: si tratta della nomina di persone o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica.

Articolo 21

Il Consiglio e' investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione; la definizione delle linee e operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- c) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la determinazione dei budget annuali di spesa;
- h) la nomina del Direttore Generale e del personale direttivo, la definizione delle relative competenze nonché la determinazione del trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- i) i contratti integrativi del personale dipendente;
- l) quando deliberate dall'Assemblea, le operazioni sul capitale sociale e le emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;
- m) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- n) la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- o) la costituzione del Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie, la nomina del Presidente e dei vicepresidenti;

- p) la costituzione di eventuali altri comitati o commissioni, determinandone composizione, competenze e durata;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere;
- r) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- s) le proposte all'assemblea di altre modifiche statutarie.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, in quelle segrete la proposta messa ai voti si intende respinta.

Devono essere sottoposte alla Capogruppo, per l'acquisizione della relativa approvazione, le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili a norma di legge ed alle materie di cui alle lettere c) e d) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate.

Articolo 22

Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, e nominandone il Presidente.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato Esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni in relazione a specifiche materie ad uno o più Consiglieri determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può altresì attribuire, al Direttore Generale e ad altri componenti la Direzione Generale, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, determinando i limiti della delega. Entro prefissati limiti di importi, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto, poteri in materia di erogazione del credito possono essere anche attribuiti a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze. Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio in sua successiva adunanza.

Resta sempre ferma la facoltà del Consiglio di avocare alla propria competenza le deliberazioni su qualsiasi materia oggetto di delega, nonché impregiudicato il potere di proposta di ciascun amministratore in seno al Consiglio.

Articolo 23

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea dei Soci.

I compensi per i Consiglieri investiti di cariche statutarie sono fissati dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 24

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali ed i loro estratti, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

Collegio Sindacale

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prima successiva Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età tra i Sindaci effettivi.

Per la composizione del Collegio Sindacale valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 17, primo comma del presente statuto.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Verbali ed atti del Collegio Sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Direzione Generale

Articolo 27

La Direzione Generale e' composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il Direttore Generale e' il Capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni, le revoche e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Il Direttore Generale prende parte, con funzione consultiva, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, con facoltà di proposta, alle adunanze del Comitato Esecutivo, ove costituito, svolgendovi le funzioni di cui all'art. 18 del presente statuto. Partecipa, altresì, alle riunioni di ogni altro Comitato o Commissione eventualmente costituiti con funzioni consultive, anche in materia di erogazione del credito.

Coadiuvato dagli altri componenti la Direzione Generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi e sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi amministrativi stessi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento il Direttore Generale e' sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado stesso.

Rappresentanza sociale

Articolo 29

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 18.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore Generale ed agli altri componenti la Direzione Generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore Generale ed, in sua vece, agli altri componenti la Direzione Generale, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società.

Il Presidente e chi ne fa le veci in base a quanto stabilito all'art. 18, possono conferire mandati e procure anche ad estranei alla società, per il compimento di determinati atti ed affari e per la rappresentanza della società in giudizio.

Bilancio, utili e riserve

Articolo 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 31

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;
- una quota non inferiore al 25% a riserva statutaria;
- una quota pari al 3% a disposizione del Consiglio, da devolvere a fini di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in ambito locale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per il dividendo agli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono devoluti alla riserva statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Recesso dei soci e scioglimento della società

Articolo 32

Ferme restando le cause di recesso previste dalla legge, nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso alla approvazione di quelle deliberazioni non avranno diritto di recesso.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Articolo 33

Disposizione transitoria

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi terzo e seguenti, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci in data 11 aprile 2010, in caso di cessazione di uno o più Amministratori, purché ne resti in carica un numero almeno pari a quello minimo previsto dall'articolo 16, comma primo, non si farà luogo a sostituzione.